



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore TARQUINIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2015**

Avanzamenti di carriera a titolo onorifico nelle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si intende sanare una situazione venutasi a creare con l'entrata in vigore delle legge di stabilità per il 2015 che, all'articolo 1, comma 258, dispone la soppressione degli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recanti disposizioni relative a talune promozioni conferite al personale militare.

Insieme ad altre misure finalizzate al risparmio della spesa pubblica, quelle contenute nel citato comma prevedono, nella sostanza, l'abolizione delle cosiddette «promozioni alla vigilia» ed «al giorno dopo» la cessazione dal servizio attivo per il personale militare.

Misure, la cui mera ed indistinta applicazione potrebbe ingenerare ingiustificate differenziazioni tra il personale militare che ricopre identiche condizioni di carriera.

Le norme in questione, infatti, sembrano introdurre elementi di disparità di trattamento tra il personale militare avente i medesimi requisiti di grado e di servizio, quasi sempre idonei ed iscritti nei quadri di avanzamento, ma non promossi per carenza di disponibilità organica.

Ciò porterebbe, *de facto*, ad una disegualianza orizzontale tra il personale militare, ovvero alla situazione per cui, tra quanti posseggono gli stessi requisiti di carriera,

possono godere di tutti i benefici di grado soltanto coloro che, vantando un'età più elevata, hanno potuto accedere alla quiescenza prima dei colleghi della medesima classe di arruolamento.

Il mero *discrimen* anagrafico, quindi, penalizzerebbe coloro che continuano a servire, con lealtà ed impegno, le istituzioni.

Pertanto, con la presente proposta si intende concretamente riparare al *vulnus* che si verrebbe a determinare con la soppressione dei richiamati articoli del codice militare, in mancanza di specifica normativa.

L'articolato, infatti, contiene disposizioni volte a produrre effetti solo in capo agli appartenenti di alcune classi di arruolamento, consentendo a quanti, in possesso delle stesse condizioni di servizio e di carriera di coloro che sono già cessati dal servizio antecedentemente al 1° gennaio 2015, di beneficiare, a domanda, delle condizioni di cui agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice militare.

Tali condizioni, tuttavia, non comporterebbero alcun onere per la finanza pubblica, ma al contempo varrebbero soltanto ad attribuire un mero (ma dovuto) titolo onorifico al personale delle Forze armate che ha prestato servizio con dedizione ed impegno, un riconoscimento conclusivo per una lunga carriera trascorsa al servizio del Paese.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2018.

2. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, si applicano con la decorrenza di cui al comma 1 del presente articolo esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 2015, che ha maturato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

## Art. 2.

1. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui all'articolo 1, comma 2, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati penali, civili ed amministrativi.

## Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative della legge medesima.